



IL GIUDICE DI PACE DI TIVOLI

D.ssa Carla Rufini

Visto l'art. 29 del D. Lgs. n. 116/2017, come sostituito dall'art. 1, comma 629, della L. n° 234/2021 e la nota ministeriale prot. DAG 72653.U del 31.03.2023;

Rilevato che la scrivente a seguito della procedura di conferma di cui alla legge citata ha comunicato di essere impossibilitata ad esercitare il diritto di opzione per l'esclusività o per la non esclusività delle funzioni in quanto la legge omette di indicare il differente regime previdenziale e fiscale applicabile (come anche riconosciuto dalla nota ministeriale indicata) e che quindi l'opzione per l'esclusività non è stata esercitata;

Atteso che in assenza di formulazione dell'opzione per il regime di esclusività alla scrivente si applica il regime ordinario della non esclusività regolato dall'art. 1, comma 3, d. lgs. citato, richiamato dall'art. 29, comma 6, citato che stabilisce "...a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana" da concretizzarsi nello svolgimento di un'udienza settimanale pari ad un impegno e nello studio dei fascicoli e nella stesura delle sentenze emesse nel corso di tale udienza pari al restante impegno;

Considerato il cospicuo carico di fascicoli da evadere trattenuti in decisione in costanza del previgente regime e l'attuale previsione di due impegni settimanali, essendo decorrente l'applicazione del nuovo regime dalla data del Decreto Ministeriale di conferma, essendo la scrivente giudice nella impossibilità di trattenere in decisione fascicoli, ovvero emettere decreti ingiuntivi o altri provvedimenti in quantità equiparabile a quanto veniva effettuato precedentemente, la scrivente limiterà il numero dei fascicoli da trattenere in decisione, dando la preferenza a quelli più datati, al fine di riequilibrare il numero dei fascicoli già trattenuti in decisione nel periodo precedente alla scadenza del termine per l'opzione e determinare un carico sostenibile in relazione all'unico giorno a disposizione, oltre quello di udienza, per la redazione dei provvedimenti;

Rilevato, altresì, che occorre disporre il rinvio d'ufficio delle udienze civili già fissate in sovrannumero rispetto alle richiamate disposizioni legislative, dispone il rinvio delle seguenti udienze:

L'udienza del 22.05.2023 è rinviata al 30.10.2023 stessi orari

L'udienza del 05.06.2023 è rinviata al 27.11.2023 stessi orari

L'udienza del 19.06.2023 è rinviata al 04.12.2023 stessi orari

L'udienza del 10.07.2023 è rinviata al 18.12.2023 stessi orari

L'udienza del 24.07.2023 è rinviata al 18.12.2023 stessi orari

Manda la cancelleria per le comunicazioni alle parti, al Presidente del Tribunale di Tivoli, quale Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace ed all'Ordine degli Avvocati di Tivoli

Tivoli, 10.05.2023

Il Giudice di Pace di Tivoli
D.ssa Carla Rufini

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TIVOLI
Depositato in Cancelleria
il 10 MAG. 2023
IL CANCELLIERE